

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 SET. 2001

=====

ADDI' **04 SET. 2001**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI - VERZASCHI -


DELIBERAZIONE N° 1329

OGGETTO: Reg. CE n. 1257/99 - P.S.R. Lazio - Adeguamenti
procedurali per migliore operatività delle azioni previste dagli avvisi pubblici relativi alla misura L2 " Insediamento
giovani agricoltori " approvati con le DD.GG.RR. n. 2007/2000 e n. 978/2001.



Oggetto: Reg. CE n. 1257/99 - P.S.R. Lazio - Adeguamenti procedurali per migliore operatività delle azioni previste dagli avvisi pubblici relativi alla misura I.2 " Insediamento giovani agricoltori " approvati con le DD.GG.RR. n. 2007/2000 e n. 978/2001.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA) che prevede la redazione di piani di sviluppo rurale per programmare interventi ammissibili a finanziamento nel periodo 2000 - 2006 (artt. 39, 41, 42, 43);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1727 del 18 luglio 2000, vistata dal Commissario di Governo nella seduta del 27 luglio 2000, verbale n. 1338/2, assunta con i poteri del Consiglio regionale, riguardante l'approvazione della versione definitiva del Piano regionale di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000 - 2006 per " Consolidare lo sviluppo rurale delle aree rurali del Lazio ", che recepisce tutte le indicazioni emerse nella fase di partenariato e ricomprende tutte le modifiche ed integrazioni intervenute nel negoziato;

VISTA la decisione C (2000) 2144 del 20 luglio 2000 con la quale Commissione Europea ha approvato il predetto P.S.R.;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 15 del 1 agosto 2000 con la quale è stata ratificata la richiamata D.G.R. n. 1727/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, con la quale sono stati approvati gli avvisi pubblici per la presentazione delle domande e dei progetti da parte dei soggetti previsti nel PSR, con specificazione per ciascuna misura di requisiti, condizioni e modalità per l'accesso agli aiuti;

CONSIDERATO che nell'avviso pubblico relativo alla misura I.2 "Insediamento giovani agricoltori", di cui alla richiamata DGR n. 2007/2000, era previsto che i richiedenti dovessero, tra gli altri documenti, allegare la certificazione di iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) quali titolari di azienda agricola;

VISTA la D.G.R. n. 978 del 10/07/2001 con la quale è stato approvato, con introduzione di talune semplificazioni procedurali, un nuovo avviso pubblico, riguardante la misura I.2 " Insediamento giovani agricoltori", in attuazione del quale è stata avviata una ulteriore raccolta di domande di concessione degli aiuti;

CONSIDERATO che le disposizioni recate dall'avviso pubblico di cui alla citata D.G.R. n. 978/2001 prevedono in particolare che al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente:

- può dichiarare, tramite autocertificazione, di aver inoltrato la richiesta di iscrizione all'INPS anziché esibire il relativo certificato di iscrizione rilasciato dallo stesso ente previdenziale e che l'autocertificazione consente lo svolgimento dell'istruttoria e la definizione dell'ammissibilità della domanda;

- deve, dopo la definizione di ammissibilità dell'istanza, inoltrare il certificato di iscrizione all'INPS, al fine di consentire l'adozione dell'atto di concessione del contributo;

CONSIDERATO che gli Uffici Speciali Decentrati dell'Agricoltura, hanno formalmente segnalato che i tempi di rilascio da parte degli Uffici provinciali dell'INPS non risultano temporalmente compatibili con i tempi previsti per l'adozione dell'atto di concessione e per il pagamento del premio;

RITENUTO che, in conseguenza, non risulterebbe possibile per la maggior parte delle domande ammesse a finanziamento adottare tempestivamente gli atti di concessione degli aiuti;

CONSIDERATO che le autorizzazioni ai pagamenti (elenchi di liquidazione) dovranno essere inoltrate all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) in tempo utile per effettuare i pagamenti entro la data di chiusura del bilancio comunitario (15 ottobre 2001), e che, in relazione a tale scadenza, i tempi di rilascio dei certificati INPS limitano per la corrente annualità, l'emissione di ordinativi di pagamento rispetto alle disponibilità finanziarie, con il rischio di decurtazione delle risorse complessive assegnate alla Regione Lazio;

RITENUTO utile, in ragione di quanto sopra esposto e comunque per una migliore efficacia degli aiuti contemplati dalla misura I.2 del P.S.R., adottare tutte le misure necessarie per consentire che l'erogazione del contributo per l'insediamento del giovane agricoltore possa essere effettuato nel più breve lasso di tempo;


RITENUTO altresì opportuno, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, adeguare le procedure amministrative al fine di consentire la massima utilizzazione delle risorse disponibili ed impedire l'attivazione dei richiamati meccanismi di penalizzazione;

RITENUTO, pertanto, in parziale modifica di quanto previsto negli avvisi pubblici della misura I.2 "Insediamento giovani agricoltori", approvati rispettivamente con le DGR n. 2007/2000 e DGR n. 978/2001, di consentire che l'effettuazione del procedimento istruttorio e la relativa definizione di ammissibilità dell'istanza possa essere completata anche in caso di presentazione della sola richiesta di iscrizione all'INPS, e di procedere all'adozione dell'atto di concessione degli aiuti anche nel caso che non sia stata ancora prodotta dal richiedente la certificazione di avvenuta iscrizione all'INPS, subordinando la corresponsione dell'eventuale anticipazione dell'aiuto alla presentazione di apposita polizza fidejussoria che garantirà l'Organismo pagatore per un importo pari al 110% degli aiuti erogabili e che sarà svincolata solo dopo la presentazione al competente USDA del certificato di iscrizione INPS, che dovrà essere prodotto comunque non oltre il termine massimo di anni tre dalla data d'insediamento;

RITENUTO che la su esposta semplificazione procedurale debba applicarsi anche alle determinazioni dipartimentali finora assunte, nella corrente annualità per il finanziamento di domande di concessione degli aiuti previsti dalla misura I.2 del P.S.R. e che tali determinazioni debbono considerarsi di conseguenza adeguate, relativamente alle prescrizioni per l'emissione degli atti di concessione, senza la predisposizione di apposito atto di rettifica da parte del Direttore del competente Dipartimento;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

all'unanimità,




DELIBERA

- 1) per le motivazioni indicate in premessa, in modifica di quanto previsto negli avvisi pubblici relativi alla misura I.2 " Inseediamento giovani agricoltori "del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio, approvati con D.G.R. n. 2007/2000 e D.G.R. n. 978/2001, di consentire l'effettuazione e la definizione delle istruttorie delle domande di concessione degli aiuti previsti dalla predetta misura nonché l'emissione degli atti di concessione, anche nel caso in cui tra i documenti allegati alla domanda, sia presente la sola richiesta di iscrizione all'INPS e non ancora la certificazione di avvenuta iscrizione rilasciata dal predetto ente previdenziale. I richiedenti dei benefici previsti dalla citata misura avranno un tempo massimo di anni tre a decorrere dalla data del loro primo insediamento quale titolari di azienda agricola, per produrre il predetto certificato di iscrizione;
- 2) i beneficiari della concessione degli aiuti al primo insediamento che si troveranno nella condizione di cui al precedente punto 1), potranno richiedere la liquidazione dell'aiuto presentando al competente U.S.D.A. apposita polizza fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore (A.G.E.A.) che garantisca quest'ultimo per un importo pari al 110% dell'importo concesso;
- 3) ai fini dell'emissione degli atti di concessione le determinazioni dipartimentali di finanziamento delle domande presentate sulla misura I.2 del P.S.R., assunte fino alla data di esecutività del presente provvedimento, devono intendersi adeguate di conseguenza, senza necessità di formale modifica;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/97, art. 17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL VICE SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo PAPI



- 6 SET. 2001